

N. 2596-3287-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2596, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO **DI STANISLAO**

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura
della difesa attraverso la pace e la solidarietà

Presentata l'8 luglio 2009

E

n. 3287, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOGHERINI REBESANI, RUGGHIA, GAROFANI,
VILLECCO CALIPARI, RECCHIA, TEMPESTINI, MARAN**

Disposizioni per la diffusione della cultura della difesa attra-
verso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo

Presentata il 9 marzo 2010

(Relatore: **GAROFANI**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 1° marzo 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2596. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge n. 3287, si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2596 Di Stanislao ed abbinata, recante « Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « difesa e Forze armate » che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

La III Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2596 e abbinata, recante: « Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà », come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;

rilevata l'opportunità di specificare, al comma 2 dell'articolo 5, che, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'interno provvederà all'attribuzione del premio e garantirà il supporto necessario per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2596 Di Stanislao e abbinata, concernente « Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

rilevato che la legge n. 162 del 2009 già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1, comma 3);

sottolineato altresì con riferimento all'articolo 2 che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;

segnalato che, con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
« Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative »;

all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

all'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: « Il Ministero della difesa istituisce » *con le seguenti:* « Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato ».

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2596

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa garantisce la diffusione nella comunità nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, in particolare presso le giovani generazioni, nonché dei suoi presupposti fondamentali quali l'educazione, il rispetto e l'aiuto reciproci.

3. La diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà prevista dal comma 2 del presente articolo è attuata dal Ministero della difesa mediante proprie iniziative nonché mediante la promozione di iniziative da parte di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

ART. 2.
(Iniziativa culturali).

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione dei temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, il Ministero della difesa eroga contributi per indagini e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio, con la par-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate, **nonché del valore che assumono a tal fine gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti e le misure di cooperazione e di fiducia reciproca tra gli Stati.**

Soppresso

Soppresso

ART. 2.
(Iniziativa culturali).

1. **Nell'ambito delle attività previste per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche me-**

tecipazione di studiosi e di esperti a livello nazionale e internazionale, nonché di personale dello stesso Ministero della difesa e delle Forze armate, promossi da enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno il Ministero della difesa redige il piano annuale delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 5, corredato dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative nei limiti dello stanziamento assegnato nel corrispondente capitolo di bilancio.

3. Per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, dei risultati delle ricerche dei materiali didattici prodotti sulla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, il Ministero della difesa cura l'istituzione di un archivio nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà provvedendo anche all'acquisizione di nuovi materiali mediante convenzioni da stipulare con centri di studio e di ricerca nazionali e internazionali. L'archivio nazionale sulla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà si avvale della consulenza del Comitato di cui all'articolo 5 e ha, in particolare, lo scopo di favorire l'accesso delle istituzioni e dei cittadini alle documentazioni e alle informazioni utili al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1.

ART. 3.

(Giornata nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Il 2 giugno di ogni anno, data in cui ricorre la Festa della Repubblica italiana, si celebra la Giornata nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il Ministero della difesa, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, promuove iniziative per celebrare la Giornata

diante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, **iniziative** per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Soppresso

Soppresso

nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

(Premio nazionale per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone, nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6, che hanno realizzato iniziative in materia.

2. Il premio nazionale **di cui al comma 1, denominato «L'Italia per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»**, è conferito dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 5.

ART. 5.

*(Istituzione del Comitato **permanente** per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).*

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato **permanente** per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, **di seguito denominato «Comitato»**, al quale sono attribuiti **compiti di promozione e diffusione delle finalità di cui all'articolo 1, e compiti di collegamento tra lo stesso Ministero della difesa e gli enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 6, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, nonché compiti di consulenza per la redazione del piano annuale e per la tenuta dell'archivio nazionale di cui al citato articolo 2, commi 2 e 3.**

ART. 3.

(Premio nazionale per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi **che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.**

2. Il premio nazionale è conferito **nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162**, dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Istituzione del Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del Ministro della difesa, che lo presiede;

b) da due rappresentanti di ciascuna Camera scelti dalle rispettive Assemblee;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

3. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

4. I membri del comitato di cui alle lettere a) e c) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale delle attrezzature, dei locali e del personale messi a disposizione dal Ministero della difesa.

(Si veda il comma 3)

6. Il Comitato resta in carica fino al termine della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2. Il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e della tutela dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio nazionale di cui all'articolo 3 e per il relativo conferimento;

b) proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

ART. 5.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio e garantisce il

ART. 6.

(Registro nazionale dei soggetti operanti per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro nazionale degli enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi operanti sul territorio nazionale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà che prevedono tra gli scopi sociali, in forma esclusiva e prevalente, la promozione e la diffusione di iniziative culturali e assistenziali in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) essere costituiti legalmente da almeno un anno dalla data della richiesta di iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 1.

necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Soppresso.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0046030